



## Sommario

### ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

#### CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA ANNO 2005, N. 214

**Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 13 febbraio 2004, depositato in Cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 2004**

#### PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RICORSO N. 66 DEPOSITATO L'1 GIUGNO 2005

**Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. 31 marzo 2005, n. 13 "Statuto della Regione Emilia-Romagna", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione l'1 aprile 2005, in relazione agli articoli 123, 117, comma 1, 127, 134, 1, 3, 48 della Costituzione**

#### AVVISI DI ESAME COMUNITARIO

**Esito positivo di compatibilità della delibera regionale 2823/2003 relativa alla attuazione della "Misura 1.A) del programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico"**

### ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

#### CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA anno 2005, n. 214

**Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 13 febbraio 2004, depositato in Cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 2004**

In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai signori:

Fernanda Contri, Presidente; Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, giudici

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 13 febbraio 2004, depositato in Cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 2004;

visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei Ministri e gli avvocati Giandomenico Falcone e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 13 febbraio 2004, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto a questa Corte dichiararsi l'illegittimità dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), per indebita invasione nella propria sfera di competenza, e in particolare per violazione dell'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Lo Stato ricorrente lamenta che la Regione, disciplinando, con la norma impugnata, la predisposizione di "piani di emergenza esterni" relativamente agli stabilimenti in cui si impiegano sostanze pericolose, al fine di limitare gli effetti dannosi de-

rivanti da incidenti rilevanti, ne ha attribuita la competenza alle Province.

In tal modo la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito di una legge organica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, non ha tenuto conto dei limiti che incontra la sua potestà legislativa, sconfinando in una materia, quella ambientale, che è di legislazione esclusiva dello Stato, tanto più che l'art. 1 della citata legge regionale indica, quale finalità della normativa, la "tutela dell'ambiente". La stessa legge, per espressa previsione dell'art. 1, è detta attuativa del DLgs 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e dunque ai principi di questo avrebbe dovuto attersi, anche ove si consideri emanata nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di sicurezza della popolazione.

L'art. 7 del DLgs n. 334 del 1999 attribuisce la fissazione delle linee guida del sistema di gestione della sicurezza al Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Interno, della Sanità e dell'Industria, d'intesa con la Conferenza unificata: trattandosi di linee guida da attuare sull'intero territorio nazionale, e vincolanti per enti e organi che di volta in volta sono chiamati ad intervenire, tale competenza non è toccata dal nuovo testo dell'art. 118 Cost.

L'art. 20 dello stesso DLgs n. 334 del 1999 disciplina il piano di emergenza esterno, attribuendone la predisposizione al prefetto, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati (comma 1), in base alle indicazioni di cui all'Allegato IV, punto 2 (comma 2): il contenuto del piano di emergenza, che tra l'altro deve indicare nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare e dirigere le misure d'intervento, mezzi d'informazione tempestiva, misure di coordinamento delle risorse, mezzi per l'informazione della popolazione, concerne operazioni riferibili ad un territorio che può risultare più vasto di quello provinciale o regionale, e quindi non possono essere svolte se non da chi ha competenza ultraregionale, come confermato dall'art. 118 Cost., in base ai principi di sussidiarietà e adeguatezza. Ed è perciò che l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo citato, prevede l'intesa con le Regioni, adempimento cui può attendere solo un organo statale.

Attribuendo la competenza della predisposizione del piano alla Provincia, la legge regionale ha violato uno dei principi fondamentali della materia, stabilito dalla legge dello Stato.

Il punto 2 dell'Allegato IV prevede anche, tra le indicazioni del piano d'emergenza esterno, l'informazione dei servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti con potenziali conseguenze oltre frontiera: adempimenti che solo lo Stato può svolgere (art. 117, secondo comma, lettera a). Le misure di coordinamento di cui al punto 2, lettera c), dell'Allegato IV, investono anche gli organi dello Stato: rispetto ai quali nessun potere può vantare la Provincia, anche tenuto conto delle esigenze ultra provinciali e ultraregionali.

2. – Nel giudizio si è costituita la Regione Emilia-Romagna, la quale chiede respingersi il ricorso deducendone l'inammissibilità e infondatezza, e riservandosi di esporre le proprie ragioni con successiva memoria.

3. – Nell'imminenza dell'udienza pubblica le parti hanno presentato memorie.

3.1. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri svolge argomentazioni sostanzialmente riassuntive del contenuto del ricorso. Si consideri la normativa come inerente la tutela dell'ambiente, o come attinente a materia di competenza concorrente, la Regione deve rispettare i principi fondamentali posti da legge dello Stato.

Lo strumento dell'intesa, previsto dall'art. 20 del DLgs n. 334 del 1999, è del resto forma adeguata di garanzia per gli enti interessati. L'attribuzione della competenza ad un organo statale è imposta dalla necessità di vincolare anche organi dello Stato, coinvolti negli interventi rivolti a prevenire o limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, organi nei cui confronti la Regione e gli enti locali non hanno poteri.

L'Allegato IV, punto 2, del DLgs n. 334 del 1999 prevede il contenuto minimo del piano di emergenza esterno, che, come le linee guida che l'art. 7 rimette al Ministro dell'ambiente di concerto con altri ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, concerne aspetti che riguardano tutto il territorio nazionale e costituiscono principi fondamentali cui la Regione avrebbe dovuto adeguarsi. I pericoli e gli effetti dannosi di un incidente rilevante possono coinvolgere il territorio di più regioni; il coordinamento deve intervenire tra organi dello Stato e di altri enti.

3.2. – La Regione Emilia-Romagna evoca la sentenza n. 407 del 2002 e la ricognizione, dalla stessa operata, degli atti normativi, comunitari e nazionali, che hanno dettato la disciplina delle attività a rischio di incidenti rilevanti, sottolineando il conferimento alle Regioni delle competenze amministrative concernenti gli impianti di maggiore pericolosità (art. 72 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59»), e l'ulteriore ampliamento delle competenze regionali per effetto del DLgs 17 agosto 1999, n. 334, con l'attribuzione di funzioni procedurali. La stessa sentenza n. 407 del 2002 osserva che il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti coinvolge una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti e funzionalmente collegati con quelli inerenti in via primaria alla tutela dell'ambiente, corrispondenti a materie di legislazione concorrente, tra le quali la tutela della salute, il governo del territorio, la protezione civile.

Ciò premesso, la Regione osserva, riguardo alla pretesa violazione dell'art. 117 Cost, che le disposizioni dettate dall'art. 20 del DLgs n. 334 del 1999, restano in vigore fino all'attuazione dell'art. 72 del DLgs n. 112 del 1998. Questa norma, che specificamente contempla le attività a rischio di incidente rilevante, conferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alle industrie pericolose (comma 1), e la disciplina della materia ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione (comma 2), precisando che il trasferimento avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, alla previa attivazione dell'ARPA, e a seguito di accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

Quindi è lo stesso DLgs n. 112 del 1998 che ha previsto il conferimento alle Regioni di tutte le competenze amministrative concernenti la materia della tutela dagli incidenti rilevanti, mantenendo allo Stato compiti di indirizzo e coordinamento. Tanto più che l'art. 69, comma 1, lettera p), considera compiti di rilievo nazionale le funzioni «attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72». Successivamente, il DLgs n. 334 del 1999, ha ulteriormente ampliato le competenze regionali, stabilendo, all'art. 18, che la Regione disciplina, ai sensi dell'art. 72 del DLgs n. 112 del 1998, «l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti», individuando, tra l'altro, «le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica». Solo in via transitoria, dunque, viene ripresa la competenza del prefetto per il piano di emergenza esterno, fino all'attuazione dell'art. 72.

In sostanza è la stessa legislazione statale a prevedere che il legislatore regionale disciplini il piano di emergenza esterno, compresa la competenza a predisporlo: ne consegue che l'art. 10, comma 2, oggetto d'impugnazione statale, non contrasta con i principi fondamentali. È peraltro evidente, secondo la Regione, che la propria legislazione debba precedere l'accordo di programma, dato che solo al momento di tale accordo si saranno verificate le condizioni previste dall'art. 72 del DLgs n. 112 del 1998, e le competenze diverranno operative. E allora, prima dell'attuazione dell'art. 72, comma 3, del DLgs n. 112 del 1998, la norma impugnata non è operativa, come del resto risulta dallo stesso art. 3, comma 3, della legge della Regione Emilia-Ro-

magna n. 26 del 2003, che condiziona al perfezionamento della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del DLgs n. 112 del 1998, l'operatività di una funzione a monte rispetto a quella concernente il piano di emergenza esterno, mentre dopo la sua attuazione non sarà più applicabile la norma statale.

Riguardo alla pretesa violazione dell'art. 118 della Costituzione, la ricostruzione dell'Avvocatura dello Stato è contraddittoria nella misura in cui spiega la competenza prefettizia nella predisposizione dei piani di emergenza esterni in presenza di esigenze ultraregionali, data la competenza solo provinciale del prefetto. Inoltre, le doglianze avrebbero un fondamento ove la Regione avesse attribuito competenze in via esclusiva, mentre la norma regionale, conformemente alle indicazioni della legge statale, prevede competenze esercitate in cooperazione e d'intesa con organi statali. Le funzioni operative in materia debbono, in ossequio al sistema normativo complessivo, essere svolte a livello locale, pur nel quadro del coordinamento unitario. Basti dire che l'art. 108, comma 1, del DLgs n. 112 del 1998, alla lettera a), n. 3, attribuisce, alle Regioni la competenza relativa agli «indirizzi per la predisposizione dei piani Provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge n. 225 del 1992» e, alla lettera b), n. 2, alle Province «la predisposizione dei piani Provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali»: da ricordare che gli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge n. 225 del 1992, sono quelli «che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria». È la stessa legislazione statale che, attribuendo alla Provincia con l'art. 108 funzione analoga, e rimettendo (transitoriamente) con l'art. 20 del DLgs n. 112 del 1998 la competenza al prefetto, conferma l'insussistenza di esigenze di esercizio unitario e dunque la legittimità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale impugnata; gli stessi artt. 69 e 72 del DLgs n. 112 del 1998 attribuiscono alle Regioni il potere di disciplinare la competenza relativa ai piani di emergenza esterni e di individuare l'autorità competente, smentendo così la ricorrenza di esigenze di carattere unitario, tali da imporre la competenza statale. L'art. 20 e l'All. IV del DLgs n. 334 del 1999, richiamati dall'Avvocatura erariale, riguardano specificamente i vari stabilimenti situati nel territorio provinciale, il che giustifica la competenza di un'autorità locale; la dedotta necessità di intesa tra più Regioni, dovrebbe condurre alla competenza di un organo ultraregionale, non del prefetto.

Nella previsione legislativa regionale, inoltre, nessun condizionamento esercita la Provincia su organi statali, presupponendo lo strumento collaborativo dell'intesa, e inoltre l'operatività della norma presuppone la conclusione dell'accordo di programma tra Stato e Regioni.

Riguardo alla pretesa violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, la norma impugnata non tocca in alcun modo il sistema dei rapporti con i servizi di emergenza degli altri Stati, per il quale la disciplina al momento operante è solo statale. L'obbligo di informazione imposto dall'Allegato IV, punto 2, lettera g), non attiene alla politica estera dello Stato italiano, che ha fatto la propria scelta nel momento in cui ha imposto ai servizi tale obbligo di collaborazione con le competenti autorità degli Stati finitimi: non si vede inoltre la ragione per cui i rapporti tra la Regione colpita da incidente e la Regione straniera limitrofa debbano esser curati da organi statali.

#### Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato il 13 febbraio 2004, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), perché, disciplinando la predisposizione di «piani di emergenza esterni», relativamente agli stabilimenti in cui si impiegano sostanze pericolose, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, ne attribuisce la competenza alle Province, in violazione dell'art. 117, secondo

comma, lettere s) ed a), della Costituzione, per interferire nelle materie di legislazione statale esclusiva della tutela dell'ambiente e dei rapporti internazionali; dell'art. 117, terzo comma, Cost., per recare vulnus ai principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato nella materia di competenza legislativa concorrente «sicurezza della popolazione»; dell'art. 118 Cost., per contrasto con i principi di sussidiarietà e adeguatezza, in applicazione dei quali la predisposizione dei piani di emergenza esterni è stata attribuita ad organo statale.

Nell'ambito di una legge organica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, la Regione non avrebbe tenuto conto dei limiti che incontra la sua potestà legislativa, sconfinando in una materia, quella ambientale, che è di legislazione esclusiva dello Stato, tanto più che l'art. 1 della citata legge regionale indica, quale finalità della normativa, la «tutela dell'ambiente». La stessa legge, per espressa previsione dell'art. 1, è detta attuativa del DLgs 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e dunque ai principi di questo avrebbe dovuto attenersi, anche ove si consideri emanata nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di sicurezza della popolazione. La fissazione delle linee guida del sistema di gestione della sicurezza è attribuita, dall'art. 7 del DLgs n. 334 del 1999, al Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Interno, della Sanità e dell'Industria, d'intesa con la Conferenza unificata. Trattandosi di linee guida da attuare sull'intero territorio nazionale, e vincolanti per enti e organi che di volta in volta sono chiamati ad intervenire, sostiene la difesa erariale che tale competenza non è toccata dal nuovo testo dell'art. 118 Cost. Con specifico riguardo ai piani di emergenza esterni, l'All. IV, punto 2, richiamato dal comma 2 dell'art. 20 del DLgs n. 334 del 1999, ne indica il contenuto minimo, specificando tra l'altro nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare e dirigere le misure d'intervento, mezzi d'informazione tempestiva, misure di coordinamento delle risorse, mezzi per l'informazione della popolazione: operazioni che sono riferibili ad un territorio che può risultare più vasto di quello provinciale o regionale, e quindi non possono essere svolte se non da chi ha competenza ultraregionale. Oltre al fatto che all'informazione dei servizi di emergenza di altri Stati membri, in caso di incidenti con potenziali conseguenze oltre frontiera può attendere solo lo Stato (art. 117, secondo comma, lett. a).

Attribuendo la competenza della predisposizione del piano alla Provincia, la legge regionale avrebbe violato uno dei principi fondamentali della materia, stabilito dalla legge dello Stato.

La Regione oppone che l'art. 69, comma 1, lettera p) del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) considera compiti di rilievo nazionale «le funzioni attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 72», con questo confermando che nella materia della tutela dagli incidenti le competenze amministrative sono fondamentalmente regionali e che l'art. 108 dello stesso DLgs attribuisce alle Regioni (comma 1, lettera a) la competenza relativa agli «indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge n. 225 del 1992», e alle Province (comma 1, lett. b, n. 2) «la predisposizione dei piani Provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali»; aggiungendo che l'art. 20 del DLgs n. 334 del 1999 resta in vigore fino all'attuazione dell'art. 72 del DLgs n. 112 del 1998.

Questa norma, che specificamente contempla le attività a rischio di incidente rilevante, conferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alle industrie pericolose (comma 1), e la disciplina della materia ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e della garanzia della sicurezza del territorio e della popolazione (comma 2), precisando che il trasferimento avviene subordinatamente all'adozione della normativa

di cui al comma 2, alla previa attivazione dell'ARPA, e a seguito di accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

Afferma la Regione che l'unica cosa che manca è l'accordo di programma, che però presuppone gli altri due elementi: la normativa regionale (la legge regionale n. 26 del 2003, appunto, in Emilia-Romagna) e l'istituzione dell'ARPA. In attesa dell'Accordo di programma, che evidentemente non c'è ancora stato, e che quindi esclude che vi sia stata piena attuazione dell'art. 72, comma 3, del DLgs n. 112 del 1998, la Regione ammette che la norma impugnata non sarebbe operativa, come del resto risulta dallo stesso art. 3, comma 3 della legge regionale Emilia-Romagna n. 26 del 2003, che condiziona al perfezionamento della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del DLgs n. 112 del 1998, l'operatività di una funzione a monte rispetto a quella concernente il piano di emergenza esterno, mentre dopo la sua attuazione non sarà più applicabile la norma statale.

2. – Il ricorso è infondato.

2.1. – Va, innanzitutto, rilevato che, contrariamente all'assunto del ricorrente, la tutela dell'ambiente, di cui alla lettera s) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, si configura come una competenza statale sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti. Nell'ambito di dette competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia ed altresì l'adozione di una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale (Sentenza n. 222 del 2003). In più occasioni questa Corte ha avuto modo di precisare che la "tutela dell'ambiente", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, si configura come un valore costituzionalmente protetto ed investe altre materie che ben possono essere di competenza concorrente regionale, quale la "protezione civile". A tale proposito, l'art. 20 del DLgs n. 334 del 1999, sulla disciplina dei piani di emergenza esterni, riserva allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale (Sentenze n. 307 del 2003; n. 407 del 2002): detta regolamentazione esclude la incompatibilità della competenza esclusiva dello Stato con interventi specifici del legislatore regionale (Sentenze n. 259 del 2004; n. 312 e n. 303 del 2003).

Per quanto concerne il tema dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, l'art. 20, comma 1, del DLgs n. 334 del 1999 prevede la predisposizione di piani di emergenza esterni agli stabilimenti a cura del prefetto, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione. Tali piani hanno lo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti già avvenuti, limitare i danni, informare la popolazione, risanare l'ambiente.

La Legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2003 ha la finalità di disciplinare le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con l'uso di determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei soggetti coinvolti (art. 1): in particolare, l'art. 10, comma 2, prevede che sia la Provincia a predisporre questi piani, sentita l'ARPA e l'ASL competente, d'intesa con il prefetto ed i Comuni interessati.

L'oggetto del contendere attiene a competenze amministrative, che la legge regionale impugnata ha assegnato alla Provincia, mentre la legge statale li attribuisce al prefetto.

Il DLgs n. 334 del 1999, che può essere considerato, oggi, come prima della riforma del Titolo V, legge-quadro (di cui la legge regionale Emilia-Romagna n. 26 del 2003 costituisce dichiaratamente attuazione: art. 1), contiene i principi generali, stabilendo le finalità e le linee guida che debbono informare il contenuto del PEE.

Lo stesso decreto (art. 18) dispone che la Regione disciplina, ai sensi dell'art. 72 del DLgs n. 112 del 1998, l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti, individuando, fra l'altro, le autorità titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalità per l'adozione degli stessi. È evidente, allora, che è la stessa normativa statale a consentire interventi sulle competenze amministrative da parte della legge regionale, e che, pertanto, la norma impugnata non interferisce illegittimamente con la potestà legislativa statale laddove questa prevede la competenza del prefetto (art. 20 del DLgs n. 334 del 1999).

Ed, infatti, è lo stesso art. 20 del DLgs n. 334 del 1999, invocato dalla difesa erariale quale norma interposta, a porre (ultimo comma) come limite della sua vigenza l'attuazione dell'art. 72 del DLgs n. 112 del 1998, il quale conferisce alla Regione le competenze amministrative in materia, fra l'altro, di adozione di provvedimenti in tema di controllo dei pericoli da incidenti rilevanti, discendenti dall'istruttoria tecnica.

L'attribuzione alla Provincia, da parte della Regione, con l'art. 3 della legge regionale n. 26 del 2003, di una competenza amministrativa ad essa conferita dall'art. 72 DLgs n. 112 del 1998, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato (Sentenza n. 259 del 2004), ma costituisce applicazione di quanto alla Regione consente la stessa legge statale, sia pure in attesa dell'accordo di programma previsto dalla norma statale.

La normativa impugnata non è peraltro operante, come espressamente riconosce (art. 3, comma 3) la legge regionale n. 26 del 2003, in quanto le funzioni provinciali relative alla valutazione del rapporto di sicurezza saranno esercitate solo ed a seguito del perfezionamento della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del DLgs n. 112 del 1998, cioè dopo che sarà perfezionato l'accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione (v. Sentenza n. 135 del 2005).

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della Legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.

IL PRESIDENTE  
Fernanda Conti

IL REDATTORE  
Alfio Finocchiaro

IL CANCELLIERE  
Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2005.

## PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

## RICORSO N. 66 DEPOSITATO L'1 GIUGNO 2005

**Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. 31 marzo 2005, n. 13 "Statuto della Regione Emilia-Romagna", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione l'1 aprile 2005, in relazione agli articoli 123, 117, comma 1, 127, 134, 1, 3, 48 della Costituzione**

*(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)*

La delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione l'1 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, veniva pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 16 settembre 2004 n. 23.

A pag. 17 dello stesso Bollettino, in calce alla delibera statutaria, veniva pubblicato l'avvertimento che entro tre mesi dalla pubblicazione sarebbe stato possibile chiedere di procedere a referendum popolare ai sensi dell'art. 123, comma terzo, Cost. e della legge regionale 25 ottobre 2000, n. 29 (recante disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'art. 123 Cost.).

Con ricorso notificato il 15 ottobre 2004, depositato il 21 ottobre successivo, il Governo della Repubblica promuoveva dinanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale in ordine ad alcune norme della delibera statutaria.

Con sentenza n. 379 depositata il 6 dicembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2004, la Corte Costituzionale, respinte alcune censure e dichiarate altre censure inammissibili, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, dell'anzidetta delibera statutaria.

Nel Bollettino Ufficiale dell'1 aprile 2005 veniva pubblicata la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 "Statuto della Regione Emilia-Romagna" con la seguente formula «Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga . . . ».

Il testo della legge pubblicato non coincide con quello delle delibere statutarie 1 luglio-14 settembre 2004, oggetto della precedente pubblicazione 16 settembre 2004, risultando omissivo il terzo periodo del comma 2 dell'art. 45, dichiarato incostituzionale.

Nello stesso Bollettino, in calce alla legge, sotto la dicitura "Lavori Preparatori" e dopo la citazione degli estremi del ricorso governativo avverso le delibere statutarie e della sentenza della Corte Costituzionale, risulta la seguente testuale indicazione: «- presa d'atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 379 del 29/11/2004, con deliberazione del Consiglio regionale n. 638 del 18/1/2005».

La Legge 31 marzo 2005, n. 13, giusta delibera del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2005, viene denunciata per illegittimità costituzionale per le ragioni che seguono.

1. La questione che si sottopone all'esame della Corte attiene ai rapporti tra la proposizione della questione di legittimità costituzionale dello statuto regionale da parte del Governo e la promozione del referendum popolare sullo statuto, i cui termini, rispettivamente di trenta giorni e di tre mesi secondo le previsioni dei commi 2 e 3 dell'art. 123 Cost., decorrono entrambi dalla pubblicazione notiziale dello statuto medesimo deliberato in seconda lettura dal Consiglio regionale.

In particolare, nel quadro costituzionale delineato dall'art. 123 Cost., si pone il problema di quali siano gli effetti sul termine e sul procedimento referendario della sentenza della Corte

Costituzionale che accolga (in tutto o in parte) il ricorso governativo.

Al riguardo appare obbligata la risposta che qualunque dichiarazione di illegittimità della delibera statutaria, anche se limitata ad alcune disposizioni, determina comunque (in dipendenza dell'annullamento parziale) una modifica di questa, con la conseguente necessità di un nuovo esame del Consiglio regionale per definire compiutamente, attraverso due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi, il testo dello statuto che si intende definitivamente varare: il testo risultante dall'intervento della Corte Costituzionale ovvero un testo eventualmente "assestato" dal Consiglio dopo la pronuncia della Corte.

Salva dunque, in quest'ultima ipotesi, l'eventualità di un nuovo ricorso governativo, deve in ogni caso formare oggetto di una doppia lettura conforme del Consiglio regionale l'esatto testo dello statuto da sottoporre a referendum, con conseguente termine ex novo di tre mesi per la proposizione di questo a decorrere dalla pubblicazione notiziale di tale esatto testo.

Non è di contro possibile ritenere, come sembra pretendere la Regione Emilia-Romagna, che siano configurabili casi di non obbligatorietà di una nuova doppia deliberazione del Consiglio regionale e che comunque non occorra una nuova pubblicazione del testo statutario modificato.

Ciò per un duplice ordine di ragioni.

Le varie disposizioni statutarie formano un unico ed inscindibile contesto - particolarmente per quanto concerne il contenuto necessario dello statuto attinente alla forma di governo ed ai principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione - che deve ritenersi coordinato in un sistema in sé coerente, rispondente all'equilibrio determinato dalle soluzioni normative adottate in relazione ai principi e valori avuti a riferimento.

L'eliminazione anche di una sola norma impone dunque una verifica che l'equilibrio voluto non risulti alterato e, comunque, una valutazione circa la necessità/non necessità ovvero l'opportunità/non opportunità di rivedere i nessi che legavano la norma elisa ad altre disposizioni suscettibili di essere incise nella loro valenza proprio dalla rimozione di essa ab extra (per ragioni di legittimità e non di merito).

Verifica e valutazione che non possono che competere al Consiglio regionale e che debbono trovare espressione in deliberati assunti con le maggioranze e secondo le regole proprie dello speciale procedimento statutario.

In particolare, come l'effetto sostanziale prodotto dall'eliminazione della norma deve essere valutato anche al di là delle ragioni specifiche che l'hanno determinata, così anche la decisione di lasciare immutato il testo statutario risultante dalla declaratoria di illegittimità della Corte Costituzionale è frutto di una valutazione politico legislativa, sulla conformazione dello statuto, che non può che seguire le forme proprie dell'adozione di questo.

Per quanto concerne il caso di specie, si consideri che l'eliminazione della disposizione del terzo periodo del comma 2 dell'art. 45 del testo statutario, che statuiva l'incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di Consigliere regionale - disposizione intesa a salvaguardare il ruolo di controllo (realmente indipendente e privo di condizionamenti) sull'attività della Giunta spettante ai Consiglieri in una forma di governo presidenzialista - ben avrebbe potuto portare alla riconsiderazione, per alcuni aspetti, delle previsioni sui poteri dell'Esecutivo ovvero sulle attribuzioni dello stesso Consiglio regionale, i cui rapporti ricevono una diversa disciplina con la rimozione della disposizione anzidetta, per assicurare comunque, a livello di sistema statutario, la garanzia dei valori avuti a riferimento. La scelta di mantenere invariate tali previsioni, rimettendosi alle future determinazioni della fonte competente alla disciplina delle incompatibilità (la legge regionale) non esonerava certo il Consiglio dall'onere di una deliberazione legislativa conforme, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, secondo le previsioni del comma 2 dell'art. 123 Cost.

Sotto un secondo aspetto viene in rilievo l'esigenza di salvaguardia della garanzia costituzionale del libero esercizio del diritto pubblico soggettivo di richiedere il referendum popolare.

In quanto la sentenza della Corte Costituzionale di accoglimento (sia pur parziale) del ricorso governativo comporta un'oggettiva modificazione del testo dello statuto già deliberato dal Consiglio regionale, è necessario che il testo normativo definitivamente fatto proprio dal Consiglio – risultante dall'intervento caducatorio della Corte Costituzionale e dall'eventuale successivo assentimento deliberato dal Consiglio stesso – formi comunque oggetto di una specifica pubblicazione notiziale che segni la decorrenza del termine di tre mesi per la proposizione del referendum, dovendo accordarsi agli elettori (ed ai componenti del Consiglio regionale) tutto il tempo che la Costituzione ritiene necessario per valutare – in ordine a tale diverso testo – l'opportunità dell'iniziativa referendaria ed organizzarsi ai conseguenti fini.

Diversamente opinando si realizzerebbe un'inammissibile modificazione delle procedure e dei tempi garantiti dalla Costituzione, con palese compromissione dei diritti politici degli elettori.

Ed invero l'art. 123 Cost. fa decorrere il termine di tre mesi dalla pubblicazione dello "statuto" da sottoporre al giudizio popolare e tale è il testo risultante da tutte le modifiche intervenute nel corso del procedimento sul quale gli elettori dovranno esprimersi.

La pubblicazione notiziale del testo effettivo sul quale il corpo elettorale può essere chiamato ad esprimere il suo giudizio, in sede di partecipazione al procedimento di produzione normativa (statutaria), è imposta anche dal fondamentale principio della chiarezza, univocità e trasparenza del quesito referendario, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, di valenza generale ed assoluta, che esclude la possibilità di ricavare il quesito referendario concernente un corpus normativo organico da interventi ortopedici o manipolatori del tessuto normativo, risultanti dalla combinazione di fonti diverse, suscettibili di compromettere la chiara comprensione dell'insieme di norme (e quindi del quesito) soggetto alla valutazione degli elettori.

Nella specie, ritenere che il referendum si sarebbe potuto proporre senza la pubblicazione notiziale del testo integrale voluto come definitivo dal Consiglio regionale dopo la pronuncia di parziale dichiarazione di illegittimità della Corte Costituzionale (in ordine al quale il Consiglio avrebbe dovuto esprimersi con una doppia deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel concreto mancata), significa ritenere che il referendum "approvativo" si sarebbe dovuto svolgere in base alla pubblicazione a suo tempo eseguita di un testo statutario non interamente coincidente con quello suscettibile in realtà di essere promulgato, con palese compromissione della libertà del voto (art. 48 Cost.) e vulnerazione del principio di effettività della sovranità popolare (art. 1 Cost.).

Il procedimento di formazione delle leggi regionali statutarie ha carattere unitario: il testo normativo in ordine al quale esprime la sua approvazione prima l'organo rappresentativo poi, eventualmente, il corpo elettorale, deve conservare la propria identità dalla prima deliberazione consiliare alla promulgazione.

Discende da quanto considerato l'illegittimità della promulgazione della legge statutaria de qua operata, in violazione dell'art. 123 e vulnerando il principio di legalità costituzionale espresso anche dall'art. 117, comma 1, Cost., prima del compimento del relativo iter procedimentale costituzionalmente stabilito, non essendo intervenute, dopo la sentenza di accoglimento parziale del ricorso governativo di cui alla Sentenza 379/04 della Corte Costituzionale – che aveva eliminato alcune disposizioni dello statuto approvato in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, né le conformi delibere successive a maggioranza assoluta del Consiglio regionale né, comunque, la pubblicazione del testo definitivo dello statuto da proporre come oggetto dell'eventuale richiesta referendaria, con conse-

guente compromissione dei diritti politici degli elettori costituzionalmente garantiti (artt 1, 48, 123 Cost) e violazione dei canoni fondamentali di coerenza e ragionevolezza (art. 3 Cost.).

2. È singolare poi come la Regione Emilia-Romagna abbia agito in palese violazione delle norme da lei stessa stabilite con la L.R. 29/00.

In particolare, nella situazione determinatasi, non sarebbe stato possibile rispettare le chiare prescrizioni dell'art. 2, comma 1, della citata L.R., che, ai fini di una corretta richiesta di referendum, impongono di indicare in modo preciso e puntuale la data "dell'approvazione finale" del testo dello Statuto da parte del Consiglio regionale e la data di pubblicazione di tale testo; illegittimo sarebbe stato il riferimento alle date di deliberazione e pubblicazione di un testo parzialmente diverso. Allo stesso modo il quesito referendario, dopo la sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale, non avrebbe mai potuto concernere l'approvazione del testo quale deliberato in seconda lettura il 14 settembre e sarebbe stato impossibile esprimere il quesito secondo la formula correttamente prescritta dell'art. 2, comma 2, della ripetuta legge regionale – che postula la rinnovazione del procedimento dopo una sentenza di illegittimità costituzionale – stante l'impossibilità di fare riferimento ad una deliberazione e comunque ad una pubblicazione di un testo suscettibile di approvazione da parte del corpo elettorale e di conseguente promulgazione nella sua identità.

La decettiva formula della promulgazione omette qualsiasi riferimento al giudizio di costituzionalità ed al suo esito, che ha modificato il testo approvato dal Consiglio regionale.

È ancora da sottolineare che, con la risoluzione amministrativa 18 gennaio 2005 del Consiglio regionale, che non risulta neppure approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di presa d'atto della sentenza della Corte Costituzionale, si sono totalmente ed inspiegabilmente disattese le indicazioni, circa il modus procedendi nella specie, fornite dal Consiglio di Stato nel parere reso su richiesta della Regione medesima.

In particolare il Consiglio di Stato (Sez. I parere 12 gennaio 2005 n. 12036/04), sulla base delle precise prescrizioni dell'art. 123 Cost., aveva testualmente affermato che:

«la consultazione referendaria, per generale principio, non può svolgersi su un testo anche solo parzialmente diverso da quello di cui si chiede l'approvazione»;

«la dichiarazione di illegittimità costituzionale di parte del testo approvato dal Consiglio regionale ne compromette irrimediabilmente la identità, interrompe la linearità e la intrinseca coerenza del procedimento e ne determina la definitiva interruzione, in quanto il testo normativo residuo non corrisponde a quello espresso dall'organo rappresentativo con le modalità prescritte dall'art. 123 della Costituzione. E, sotto tale profilo sono irrilevanti la portata della norma rimossa e le ragioni giustificative della pronuncia di illegittimità costituzionale»;

la «esplicita espunzione di una norma statutaria, in sé non riducibile a mera valenza formale e, nella complessiva struttura organica e funzionale del testo, elemento spesso significativo ben al di là di contingenti valutazioni soggettive»;

in ogni caso sono richieste valutazioni rimesse «alla speciale considerazione e votazione di cui all'art. 1 della legge regionale (29/00)» cioè alla doppia delibera conforme, a distanza di almeno due mesi, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale,

«l'approvazione di un testo privo della norma dichiarata non conforme a Costituzione richiede un procedimento integralmente nuovo».

La violazione del quadro costituzionale relativo al procedimento formativo dello statuto regionale e l'illegittimità del modo di procedere della Regione sono state quindi riconosciute anche dal Consiglio di Stato nell'esercizio del suo ministero di consulenza neutrale ed oggettiva a tutela dell'ordinamento giuridico generale.

Si conclude pertanto perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale 13/05, "Statuto della Regione

Emilia-Romagna”, per le ragioni e come sopra precisato.

Si producono:

- delibera statutaria in BUR 16/9/2004;
- estratto verbale delibera 20 maggio 2005 Consiglio dei Ministri e richiamata relazione;

- parere Cons. Stato Sez I 12036/2004.

Roma, 25 maggio 2005

IL CANCELLIERE  
Gabriella Melatti

AVVOCATO DELLO STATO  
Giorgio d'Amato

---

---

## A V V I S I D I E S A M E C O M U N I T A R I O

**Esito positivo di compatibilità della delibera regionale 2823/2003 relativa alla attuazione della “Misura 1.A) del programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico”**

Si comunica l'esito positivo dell'esame di compatibilità, ai sensi dell'art. 87, part. 3, lett. c), del trattato dell'U.E., da parte della Commissione Europea, decisione C(2005) 1562 del 19/5/2005 trasmessa con lettera SG (2005) Greffe D/202185

del 20/5/2005, relativo alla attuazione della Misura 1, Azione A prevista dalla delibera regionale 30 dicembre 2003, n. 2823, in quanto la Commissione ha decisione di non sollevare obiezioni in merito alle misure di aiuto ivi previste per le imprese non rientranti nella definizione di piccola e media impresa ai sensi della normativa comunitaria.

Pertanto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bollettino, è data attuazione agli aiuti previsti dalla Misura 1.A) della delibera medesima.

IL PRESIDENTE  
VASCO ERRANI

---

---

## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Edicola del Comunale** S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna  
**Libreria di Palazzo Monsignani** S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)  
**Libreria del professionista** – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini  
**Libreria Universitaria & Giuridica** – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì  
**Nuova Tipografia Delmaino** S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Libreria Bettini** S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena  
**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)  
**Libreria Feltrinelli** – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma  
**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

**L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.**

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.